



Verso un CBAM più semplice: l'UE snellisce le regole per le PMI

La Commissione europea ha accolto con favore l'accordo politico provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla semplificazione del regolamento relativo al Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), misura strategica per contrastare il fenomeno delle "delocalizzazioni di emissioni" e tutelare la competitività climatica dell'industria europea.

Introdotta per assicurare che i beni importati in Europa siano soggetti a regole ambientali comparabili a quelle interne, il CBAM prevede l'obbligo per gli importatori di dichiarare le emissioni di CO₂ incorporate nei prodotti in arrivo da Paesi terzi, versando un corrispettivo economico equivalente a quello sostenuto dai produttori europei nel sistema ETS (Emission Trading System).

Una riforma pensata per le imprese

Con la proposta presentata dalla Commissione il 26 febbraio 2025, nell'ambito del pacchetto di semplificazione "Omnibus I", l'obiettivo è ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi senza compromettere l'efficacia del sistema. Il cambiamento più significativo riguarda l'introduzione di una soglia di esenzione fissata a 50 tonnellate annue di merci CBAM importate per singolo importatore. Questo significa che le imprese che rientrano sotto tale soglia, ovvero principalmente PMI e importatori occasionali, saranno esentate dagli obblighi di rendicontazione e pagamento previsti dal CBAM. In questo modo, è possibile coniugare l'efficienza ambientale con la tutela del tessuto produttivo europeo, evitando che piccole quantità importate comportino adempimenti sproporzionati rispetto all'impatto climatico reale.

Secondo le stime della Commissione, anche con la nuova soglia di esenzione, circa il 90% delle emissioni associate alle merci soggette al CBAM continuerà a essere coperto, mantenendo così intatto il principale obiettivo ambientale della misura.

Anche per gli importatori che superano il limite delle 50 tonnellate sono previste numerose semplificazioni operative. In particolare, le nuove regole riguardano:

- la procedura di autorizzazione per i cosiddetti "dichiaranti CBAM";
- i processi di raccolta dei dati sulle emissioni incorporate;
- le metodologie di calcolo delle emissioni e la loro verifica;
- il sistema di determinazione della responsabilità finanziaria;

- le richieste di riconoscimento del prezzo del carbonio eventualmente già versato nel Paese di origine delle merci.

La proposta di semplificazione si colloca come primo tassello di una revisione più ampia, prevista entro fine anno, che includerà l'estensione del CBAM ai prodotti trasformati o a valle, nuove misure antielusione e analisi specifiche per contrastare i rischi di rilocalizzazione delle emissioni nelle esportazioni di prodotti europei.

Il nuovo regolamento dovrà ora essere formalmente approvato da Parlamento e Consiglio, e entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Attualmente il CBAM si trova in una fase transitoria di apprendimento, avviata nel 2023 e finalizzata alla raccolta dati senza obbligo di pagamento. La sua applicazione definitiva inizierà il 1° gennaio 2026.

FONTE e LINK al testo originale:

Fonte: Commissione Europea

LINK alla Notizia: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_25_1563